**AVVISO n. 3/2014**

**Procedura per le candidature all'inserimento nell'Albo degli Esperti di Valutazione dell'ANVUR**
**Profilo Valutatori Studenti**

**IL DIRETTORE**

**VISTO** il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", con il quale all'art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

**VISTO** il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell'art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/2006;

**VISTO** l'art. 12, c. 4, lettera d), del sopracitato DPR 76/2010, come modificato dall'art. 60, c. 3 bis, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, secondo il quale il Direttore dell'Agenzia stipula, ai sensi dell'art. 7, c. 6, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

**VISTO** la L. 240/2010 che introduce un sistema di Valutazione Periodica, basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante dall'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

**VISTO** l'art. 5 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede la delega in materia di interventi della qualità e dell'efficienza del sistema universitario, con particolare riferimento a quanto contenuto al comma 3, lettere a), b) c) d) ed e);

**VISTO** il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 recante "*Valorizzazione dell'efficienza dell'Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240*" che definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 gennaio 2013, n. 47 "*decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*" che definisce le procedure finalizzate all'accreditamento di sedi e corsi di studio;

**VISTO** il punto 3.7 "Criteri e processi di assicurazione esterna della qualità adottati dalle agenzie" degli "Standard e Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore" pubblicato nel 2009 dalla European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), nel quale si indica la presenza di uno studente tra il gruppo di esperti incaricati di effettuare la valutazione esterna degli atenei;

**VISTO** che l'Agenzia ritiene necessario allinearsi con le prassi consolidate dalla larga maggioranza delle agenzie europee, le quali prevedono la presenza di uno studente nei gruppi di esperti per la valutazione esterna degli atenei;

**CONSIDERATO** dunque che lo studente rientra, a tutti gli effetti, nella categoria degli esperti della valutazione di cui si avvale l'Agenzia;

**VISTO** che con delibera del Consiglio Direttivo n. 11/2013 è stato istituito l'albo degli esperti della valutazione delle strutture universitarie e dei corsi di studio che prevede anche il profilo "valutatori studenti" e che, pertanto, occorre avviare le procedure per l'iscrizione degli esperti in detto profilo dell'albo;

**CONSIDERATO** che per l'iscrizione all'albo i candidati ritenuti idonei da un'apposita Commissione dovranno frequentare con esito positivo un apposito percorso formativo;

**CONSIDERATO** che è stata già avviata la procedura per l'iscrizione al suddetto albo per il profilo degli esperti disciplinari, degli esperti telematici e degli esperti di sistema per l'Assicurazione di Qualità Istituzionale;

**RITENUTO** di avviare, con il presente avviso, la procedura di iscrizione all'albo anche per il profilo degli studenti valutatori destinati alla valutazione dei Corsi di Studio e delle sedi Universitarie;

**TENUTO CONTO** che con delibera del Consiglio Direttivo n. 9/2014 è stato disposto l'avvio della procedura per l'iscrizione all'albo anche del "valutatori studenti";

**VISTO** il programma triennale delle attività 2014/2016 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 136 del 18/12/2013;

**VISTO** il bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 137 del 18/12/2014.

**AVVISA**

## Art. 1
## Call di Valutatori Studenti

E' avviata la procedura per l'iscrizione all'albo, di cui alla delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 30 gennaio 2013, degli studenti destinati alla valutazione dei Corsi di Studio e delle sedi delle Università.

## Art. 2
## Requisiti richiesti

Oltre ai requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego, per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di cui alle sottoindicate lettere a), b) e c):

a) essere studenti iscritti ad uno dei seguenti corsi:
   - laurea magistrale (o equivalente) presso una università italiana o di un paese europeo;
   - ovvero laurea a ciclo unico con iscrizione ad un anno superiore al III;
   - dottorato;

b) aver maturato esperienze in **uno dei seguenti ambiti**:
   - Nucleo di valutazione di un ateneo italiano (o struttura equivalente estero);
   - Presidio di Qualità di un ateneo italiano (o struttura equivalente);
   - Commissione paritetica docenti-studenti (o struttura equivalente);
   - aver partecipato ad attività di valutazione di sedi universitarie, di Corsi di studio o di valutazione esterna presso Agenzie, enti internazionali o nazionali operanti nella promozione delle attività di Assicurazione della Qualità per l'Istruzione Superiore:

c) conoscenza della lingua inglese.

I requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura stessa.

I candidati provenienti da università estere, dovranno dichiarare di essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana.

## Art. 3
## Presentazione delle domande – termini e modalità

La domanda di partecipazione alla procedura, corredata da curriculum vitae datato e firmato deve essere presentata esclusivamente via internet attivando un'applicazione informatica disponibile sul sito https://avacall.cineca.it seguendo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 23:59 (ora italiana) del 31 marzo 2014**. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione,

non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda.
Il sistema informatico rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione che il candidato deve stampare e conservare a dimostrazione della regolare trasmissione della domanda.

Le domande non pervenute per via telematica o in ritardo non saranno accolte.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il candidato nella domanda dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000, quanto segue:

a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo (di residenza o di domicilio) prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
e) riferimenti telefonici;
f) la cittadinanza;
g) di godere dei diritti politici[1];
h) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso né in Italia, né all'estero (in caso affermativo riportare gli estremi del provvedimento);
i) indicazione dell'ateneo dove è stata conseguita la laurea e la sua tipologia;
l) l'ateneo e l'anno di iscrizione al corso di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, e sua tipologia;
m) nel caso di cui alla lettera i) l'indicazione del corso di studio o il dottorato a cui è iscritti;
n) le esperienze maturate nell'ambito di cui alla lettera "b", dell'art. 2;
o) conoscenza della lingua inglese (e della lingua italiana per i candidati stranieri).

La compilazione della domanda in formato elettronico comporterà la generazione di un file (.pdf) che sarà inviato all'Agenzia, previa sottoscrizione secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico *software* in grado di supportare tale modalità; in questo caso il file dovrà essere firmato e poi caricato per l'invio elettronico in formato ".p7m" tramite l'apposita sezione della procedura telematica;
b) mediante firma autografa della domanda per la candidatura, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identità e del curriculum sottoscritto; entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite l'apposita sezione della procedura telematica.

L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura.

[1] Ovvero l'elettorato attivo, l'elettorato passivo e il diritto di accedere agli uffici pubblici.

## Art. 4
## Esclusione dalla procedura

Non sono prese in considerazione, e comportano l'esclusione dalla procedura:

- le domande non pervenute per via telematica o pervenute oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 3;
- le domande prive della firma digitale o autografa;
- le domande dalle quali non risulti il possesso dei requisiti prescritti;
- le domande che presentano vizi non ritenuti sanabili dalla Commissione;
- le domande prive di allegato curriculum vitae datato e firmato;
- le domande prive del documento di riconoscimento in corso di validità nella modalità di invio in cui è richiesto.

Ai candidati ammessi alla procedura sarà data apposita comunicazione in modalità telematica.

## Art. 5
## Commissione e valutazione

La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio Direttivo ed è formata da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente. Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dell'Agenzia nominato con il medesimo provvedimento.

La Commissione verificherà il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura e valuterà il curriculum dei candidati, ai fini dell'idoneità, secondo criteri definiti dalla Commissione stessa in seduta preliminare. La Commissione poi predisporrà un elenco di candidati idonei da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

Non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie.

Accertata la regolarità del procedimento e approvato l'elenco con delibera del Consiglio Direttivo, i candidati idonei saranno avviati alla frequenza di un percorso formativo obbligatorio e propedeutico per l'iscrizione all'albo degli studenti valutatori.

A conclusione della positiva frequenza al percorso formativo, acquisita da parte di ciascun candidato idoneo l'adesione al rispetto delle Linee Guida, del Regolamento e del Codice Etico dell'Agenzia, il Consiglio Direttivo con delibera specifica dispone l'iscrizione dei candidati idonei nell'albo dei valutatori studenti.
L'Albo definitivo degli iscritti sarà pubblicato sul sito www.anvur.org.

Per il funzionamento dell'Albo si rinvia a quanto previsto con Delibera n. 11 del 30 gennaio 2013 pubblicata sul sito www.anvur.org.

## Art. 6
## Caratteristiche e natura dell'incarico

L'albo dei valutatori studenti costituisce la banca dati utilizzata dall'Agenzia per il conferimento di incarichi per la valutazione dei corsi di studio e delle sedi secondo il programma definito dall'Agenzia.

L'iscrizione all'albo non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi.

Il conferimento dell'incarico al valutatore studente avrà natura temporanea e sarà effettuato dal Direttore, previa delibera del Consiglio Direttivo, con la stipula di un contratto e secondo criteri che assicurino nello svolgimento della prestazione richiesta il rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, rotazione e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse secondo modalità esplicitate in sede di conferimento.

Il contratto disciplinerà, in particolar modo, i compiti da svolgere, i tempi richiesti per la conclusione delle attività, gli obblighi dello studente ed il compenso previsto.

Il conferimento dell'incarico è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti e lo studente, ove necessario, dovrà fornire l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, in caso di studenti lavoratori.

La prestazione richiesta sarà svolta personalmente dallo studente senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica con l'Agenzia, nell'ambito prestabilito dal Committente stesso per il perseguimento dell'obiettivo definito nel contratto.

La prestazione dello studente – di norma – è svolta nell'ambito di una Commissione di esperti della Valutazione (CEV) la cui composizione e numerosità sarà proporzionata al numero e alla complessità delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari da valutare.

Le CEV sono nominate dal Consiglio Direttivo e composte dalle diverse tipologie di esperti necessarie per la valutazione delle sedi e dei corsi universitari, tra i quali è individuato il Coordinatore.

Il Consiglio Direttivo verifica annualmente l'attività di valutazione svolta dagli esperti incaricati per la conferma dell'iscrizione nell'Albo, secondo criteri e modalità da esso stabilite.

## Art. 7
## Oggetto dell'incarico

Nella programmazione delle valutazioni dei Corsi di Studio, l'ANVUR attingerà all'Albo dei Valutatori Studenti che svolgeranno i seguenti compiti:

- partecipazione all'analisi preliminare dei documenti di autovalutazione (Scheda Unica Annuale-CdS e Rapporto di Riesame) dei Corsi di Studio e delle sedi;
- realizzazione delle visite in loco secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 di adozione del sistema A.V.A. e dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059;
- partecipazione alla redazione della Relazione Finale, corredata di motivata valutazione tecnica;
- collaborazione con gli altri esperti valutatori facenti parte della Commissione di Esperti della valutazione e l'ANVUR stessa anche attraverso strumenti telematici di lavoro collegiale;
- partecipazione all'elaborazione di eventuali approfondimenti e specifiche su esplicita richiesta dal Consiglio Direttivo;
- disponibilità a svolgere le visite secondo le tempistiche stabilite dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

Le attività devono essere svolte mediante puntuale osservanza delle Linee Guida, del Piano visite, del Codice Etico e dei Protocolli di valutazione stabiliti dall'ANVUR e accettati da tutti i membri iscritti all'Albo e attivabili nelle CEV.

## Art. 8
## Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Torrini.

## Art. 9
## Informativa sul trattamento dei dati personali

L'ANVUR con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della procedura e del conferimento dell'incarico. Gli stessi dati potranno essere comunicati unicamente per adempimenti di legge.
Per quanto attiene la gestione della fase di inoltro delle domande, nonché del relativo albo, il trattamento dei dati personali è effettuato, per conto dell'ANVUR, dal CINECA, in base ad una procedura automatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati e di valutazione del curriculum. Il mancato assenso comporta la non accettazione della domanda da parte dell'Agenzia.
Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
Tutti i trattamenti effettuati sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia e, in particolare, sono garantiti i requisiti minimi di sicurezza per la conservazione sicura dei dati e per la loro protezione da accessi non autorizzati o non conformi alle finalità del trattamento.

Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
Titolare del trattamento è l'ANVUR, Piazza Kennedy 20 – 00144 ROMA, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

Il responsabile interno del trattamento dei dati personali dell'ANVUR è il Direttore.
Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CINECA, Via Magnanelli 6/3, Casalecchio di Reno – Bologna.

(dott. Roberto Torrini)